

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale "GLOBAL ART CALABRIA INSTITUTE APS"

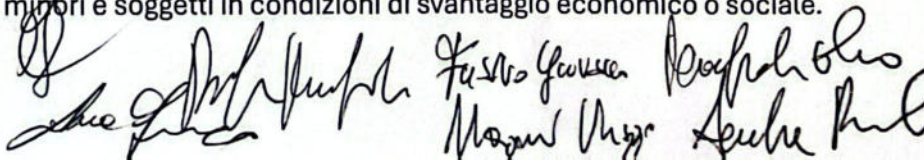
ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: "GLOBAL ART CALABRIA INSTITUTE APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in ACRI (CS), e con durata illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporterà la modifica del presente Statuto ma la sola comunicazione agli Enti preposti.

ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare, l'Associazione opera nei seguenti settori di cui al comma 1 dell'articolo 5 del CTS:

1. **a) ai sensi della lett. d)** (educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa): svolgere attività didattiche, formative, educative e divulgative, anche mediante corsi, laboratori, seminari, masterclass e percorsi di approfondimento musicale e strumentale;
2. **b) ai sensi della lett. i)** (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato): promuovere, diffondere e valorizzare la cultura musicale italiana, in Italia e all'estero; organizzare e gestire eventi, manifestazioni, rassegne, festival, concerti, concorsi, incontri e iniziative culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale; sviluppare collaborazioni e scambi culturali con enti, istituzioni e associazioni italiane ed estere, anche mediante l'apertura di sedi secondarie o delegazioni all'estero; promuovere campagne di sensibilizzazione e raccolte pubbliche di strumenti musicali e materiale didattico da destinare in comodato d'uso gratuito ai partecipanti dei progetti associativi; promuovere il territorio, il patrimonio culturale materiale e immateriale e le tradizioni locali e nazionali, anche attraverso la musica e le arti d'arco; svolgere attività di ricerca musicologica, storica e d'archivio finalizzata al recupero, alla digitalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio musicale italiano nel mondo, con particolare riferimento alla storia e al repertorio dei musicisti e dei compositori migranti;
3. **c) ai sensi della lett. l)** (interventi e servizi finalizzati al contrasto del disagio giovanile e della povertà educativa): progettare e realizzare percorsi di inclusione sociale e integrazione attraverso la pratica musicale collettiva e lo studio dello strumento, rivolti specificamente a minori e soggetti in condizioni di svantaggio economico o sociale.



L'Associazione può esercitare anche attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione specifica di tali attività. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, anche in forma pubblica e diffusa, al fine di finanziare le propri attività di interesse generale. Tali raccolte possono essere effettuate sia in forma occasionale sia in forma continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e delle linee guida ministeriali vigenti.

ART. 3 - (Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Nel caso di adesione di altri enti del Terzo settore o di altri enti senza scopo di lucro, il loro numero non può essere superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

1. l'Indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
2. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e non sono ammesse adesioni a termine. I soci si dividono in:

1. **Soci ordinari:** coloro che partecipano attivamente alle attività dell'associazione e provvedono al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
2. **Soci onorari:** coloro ai quali l'associazione riconosce particolari onorificenze sulla base del loro eccezionale sostegno alle attività associative. Essi non sono tenuti al versamento della quota sociale.

ART. 4 - (Volontari)

I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari

possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo: sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo sulle tipologie di spese ammesse. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 5 - (Quote associative)

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento ulteriori oltre al versamento della quota associativa annuale che sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo. È facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale. La quota sociale è intrasmissibile a qualsiasi titolo e non è rivalutabile.

ART. 6 - (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

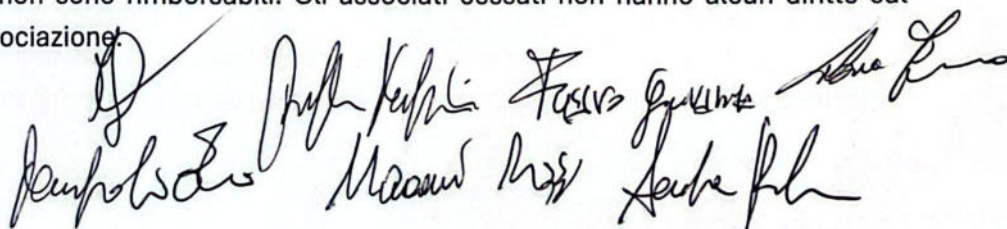
1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
3. frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative;
4. concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
5. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi nei termini previsti dal presente statuto.

Gli associati hanno l'obbligo di:

1. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
2. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
3. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e non operare a danno della sua immagine.

ART. 7 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o arreca danni materiali o morali gravi all'associazione, oppure incorre in morosità prolungata, può essere escluso mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'associato può sempre recedere dall'associazione comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili. Gli associati cessati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

The block contains several handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the board of directors or the assembly, as required by the statute for such decisions. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.

ART. 8 - (Organi)

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
3. il Presidente.

ART. 9 - (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (via email all'indirizzo del socio da lui comunicato in sede di richiesta di adesione ovvero posta o consegna mano debitamente firmata dal destinatario) inviata almeno 7 giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora di prima e seconda convocazione. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ha le seguenti competenze inderogabili:

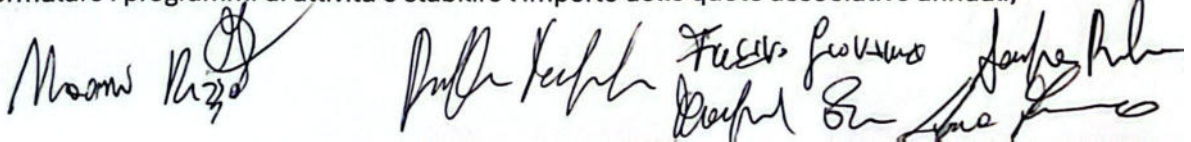
1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se obbligatorio);
2. approva il bilancio di esercizio;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi (art. 28 CTS) e promuove azione di responsabilità;
4. delibera sulla esclusione degli associati;
5. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
6. delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. L'assemblea può svolgersi anche mediante strumenti di comunicazione a distanza (audio/video), purché sia garantita l'identificazione degli intervenuti e la loro simultanea partecipazione alla discussione e al voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 10 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, opera in attuazione degli indirizzi dell'Assemblea e gestisce l'attività ordinaria e straordinaria dell'ente. In particolare, sono compiti di questo organo:

1. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
2. formulare i programmi di attività e stabilire l'importo delle quote associative annuali;



3. predisporre il Bilancio di esercizio;
4. deliberare sull'ammissione degli associati;
5. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni, e i suoi membri sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 c.c. per le cause di ineleggibilità. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri; delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono tenersi anche in modalità telematica. Il consigliere assente ingiustificato per 3 riunioni consecutive decade dalla carica.

ART. 11 - (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolgendo l'ordinaria amministrazione sulla base delle loro direttive. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 12 - (Segretario-Tesoriere)

Il Segretario ed il Tesoriere vengono scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta utile. Il Segretario redige i verbali delle sedute, conserva l'archivio e tiene il Registro dei Soci. Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, registra i movimenti sul libro cassa e predispone gli elementi per la formulazione del bilancio d'esercizio. Le cariche possono essere cumulate in un'unica persona.

ART. 13 - (Patrimonio)

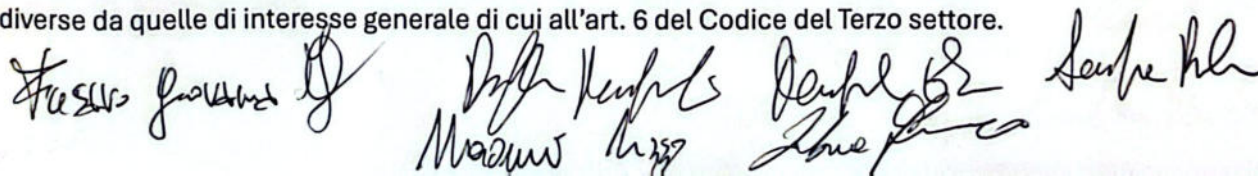
Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 - (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o scioglimento individuale. Al Presidente e ai membri dell'organo amministrativo può essere riconosciuto un eventuale rimborso delle spese documentate o un'indennità proporzionata, nei limiti rigorosi previsti dall'art. 8 comma 3 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 - (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

The image shows four handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the board of directors or the assembly. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script. Below the signatures, the names 'Massimo', 'Luigi', 'Antonio', and 'Sergio' are partially visible, corresponding to the four signatories.

ART. 16 - (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) entro i termini di legge.

ART. 17 - (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi o proventi dovessero superare le soglie di legge, l'associazione sarà tenuta alla redazione del bilancio sociale e/o alla pubblicazione annuale nel proprio sito internet degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

ART. 18 - (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro degli associati;
2. registro dei volontari;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Gli associati in regola con il pagamento delle quote hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, da esercitarsi presso la sede dell'associazione con modalità che non intralcino l'amministrazione.

ART. 19 - (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

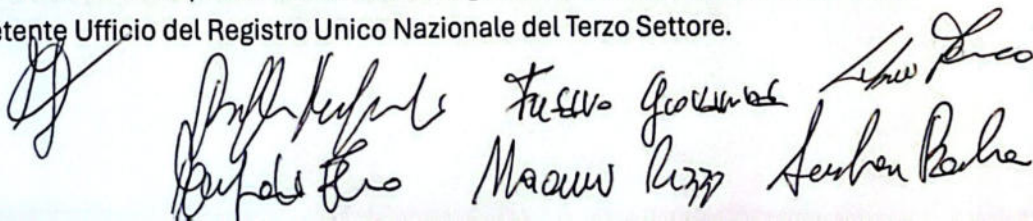
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 21 - (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 22 - (Norma transitoria)

L'Associazione formalizzerà l'efficacia delle disposizioni strettamente connesse all'iscrizione al RUNTS a decorrere dall'effettivo provvedimento di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

The block contains several handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the board of directors or the assembly, as required by the statute for its approval.